

ROMA CAPITALE
 Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile
 SEGRE
 16 DIC 2013
 N. RC/ 21437

Dipartimento Tutela Ambientale
 Protezione Civile
 16 DIC. 2013
 Prot. QL 81948

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1293 del 18 dicembre 2013

IL SINDACO

Oggetto:
 Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione veicolare a TARGHE ALTERNATE all'interno della "Fascia Verde" per **Mercoledì 18 Dicembre 2013**

VISTO
 IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
 ARCH. GIUSEPPE PORTOGHESE

VISTO
 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RIFIUTI, RISANAMENTI E TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
 DOTT. BRUNO CIGNINI

VISTO
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 AVV. GAETANO ALTAMURA

VISTO
 L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, AGRICOLTURA E RIFIUTI
 ING. ESTELA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. LIBORIO IUDICIELLO

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20.03.2010;

che la deliberazione della Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 938 dell'8/11/2005 inerente la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D. Lgs. N. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D. Lgs. N. 155/2010), nonché modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 1316/2003, come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/10 e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, che prevedono la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

constatato, sulla base dei dati rilevati durante il ciclo di monitoraggio giornaliero relativo alle giornate comprese tra il 4 e il 15 Dicembre 2013 dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'ARPA Lazio sede di Roma, il superamento del valore limite di 50 µg/m3 come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e il superamento del valore limite di 200 µg/m3 come media oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) in stazioni da traffico e di background previsti dal Dlgs.155/10;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'ARPA Lazio che indicano sull'area di Roma, per i prossimi giorni, una permanenza della criticità relativamente alle concentrazioni degli inquinanti;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

considerata l'opportunità, anche ai fini di un più efficace contemperamento del primario diritto alla salute con altri interessi pubblici pure ricorrenti nella fattispecie *de qua*, di procedere ad una parziale rimodulazione delle fasce orarie in cui si attuano gli effetti della presente ordinanza, individuando dette fasce di limitazione della circolazione veicolare a targhe alterne dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00, con l'incremento in valore assoluto di un'ora (+h.1,00) della restrizione di circolazione rispetto a quanto di norma operato in passato, anche in ragione della permanenza delle situazioni di criticità atmosferica sopra rappresentate.

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;

Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n. 412 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 16/04/2013 n.74;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12/04/2010 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

per quanto premesso in narrativa nella giornata di **Mercoledì 18 DICEMBRE 2013**

A) la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TARGHE ALTERNE (fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli di cui al successivo punto B), nella zona "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'Allegato I), nell'orario: 8.30 – 14.00 e 15.30 - 20.00, con DIVIETO DI CIRCOLAZIONE applicato ai VEICOLI provvisti di targa il cui NUMERO FINALE sia PARI.

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO "5";
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO "5";
5. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO "2";
6. motocicli a 4 Tempi EURO "3";
7. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione comunale di Roma;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
21. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio ecc.) relative ai telegiornali;

22. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegini rilasciati dall'organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
30. veicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell'esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione;
31. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A..
32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della stessa Corte d'Appello;

B) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella zona "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), **dalle ore 7.30 alle ore 20.30**, per le seguenti tipologie veicolari:

- autoveicoli alimentati a **benzina "PRE-EURO 1"** ed **"EURO 1"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a **gasolio "PRE-EURO 1"**, **"EURO 1"** ed **"EURO 2"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Figa A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli **"PRE-EURO 1"** ed **"EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;

2. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
3. veicoli adibiti a servizi di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
4. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
9. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purchè i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
11. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
12. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata

C) Che gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 8 ore**) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.


Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

D) Di intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto;

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.


IL SINDACO
PROF. IGNAZIO R. MARINO

ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La zona "Fascia Verde", di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D, aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCIA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GILOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO QJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA
CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI
MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA
DEL BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA - PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.